

Azione di disconoscimento di paternità: termine di decadenza e potenziale conflitto di interessi del figlio minore con l'altro genitore

di ELISA CONTU

Con l'ordinanza n. 28999, depositata il 12 novembre 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata su alcuni profili della disciplina relativa all'azione di disconoscimento della paternità, così come modificata dal d. lgs. n. 154/2013, attuativo della legge delega n. 219/2012 (.

Il giudizio è stato promosso da un uomo dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento della figlia, ormai di sei anni.

Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'azione era stata dichiarata inammissibile per decorso del termine di decadenza, fissato dal novellato art. 244 c.c. in cinque anni dalla nascita.

L'attore si è rivolto allora ai Giudici di legittimità contestando, in particolare, l'applicabilità al caso di specie della disposizione introdotta con il d. lgs. n. 154/2013 e la mancata nomina di un curatore speciale, il quale avrebbe dovuto assicurare la corretta valutazione degli interessi della minore.

Con riferimento al primo punto, occorre ricordare che con il suindicato decreto n. 154 il legislatore ha ritenuto che, salvo ipotesi specifiche, l'interesse del figlio alla conservazione dello *status* debba prevalere su quello relativo alla verità della filiazione e ha stabilito, pertanto, al comma 4 dell'art. 244 c.c. che l'azione di disconoscimento della paternità non possa, comunque, essere proposta trascorsi cinque anni dal giorno della nascita.

Per quanto riguarda l'applicabilità di tale termine al caso di specie, la Corte ha sottolineato che la riforma, avendo introdotto una decadenza prima inesistente, ha posto l'esigenza di disciplinare le situazioni pregresse, con riferimento al rischio che gli interessati si trovino improvvisamente sprovvisti del diritto di agire in giudizio. Per ovviare a tale problema si è fatto ricorso ad una normativa transitoria, improntata alla tecnica della rimessione in termini, in virtù della quale le disposizioni del codice civile modificate si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità relative a figli già nati (art. 104, comma 7, d. lgs. n. 154/2013), ma i termini di cui all'art. 244, comma 4, c.c. decorrono dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo (art. 104, comma 9), salvo in ogni caso gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012. Alla luce di tali previsioni e richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza n. 14556/2017, il Supremo Collegio ha allora chiarito che laddove, come nel caso di specie, la nascita del bambino sia antecedente al 7 febbraio 2014 e non sia stata ancora proposta l'azione di disconoscimento, deve ritenersi che il termine di decadenza quinquennale scada il 7 febbraio 2019.

Quanto all'ulteriore contestazione, relativa alla necessaria nomina di un curatore speciale, la Corte ha sottolineato che la bambina, legittimata passiva e litisconsorte necessaria, deve considerarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo. Ciò, viene precisato, deriva dal fatto che non è possibile stabilire *ex ante* una coincidenza ed omogeneità di interessi, posto che il superiore interesse del minore potrebbe ravvisarsi, a seconda del caso di specie, tanto nella conservazione dello *status* posto in discussione quanto nell'opposta scelta fondata sul *favor veritatis* e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica. Già in una precedente pronuncia (Cass. civ., n. 1957/2016) la Corte aveva affermato che, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 245 e 247, comma 2, c.c. che espressamente prevedono la nomina di un curatore speciale, nelle azioni di disconoscimento di paternità deve ravvisarsi «l'esigenza di un'autonoma valutazione della posizione processuale del minore, compiuta in posizione di terzietà rispetto a quella dei genitori in conflitto».

I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino e dichiarato la nullità dell'intero giudizio, con rinvio della causa davanti al Tribunale di primo grado in diversa composizione.